



# COMUNE DI QUASSOLO

Città Metropolitana di Torino

P.zza Municipio, 1-- C.A.P. 10010 C.F. n. 02156820017

Tel. 0125 / 750.150 Fax. 0125 / 750.965

mail [quassolo@ruparpiemonte.it](mailto:quassolo@ruparpiemonte.it) PEC : [quassolo@postemailcertificata.it](mailto:quassolo@postemailcertificata.it)

## ORDINANZA N. 16/2018

**OGGETTO: TAGLIO DI VEGETAZIONE – RAMI, ARBUSTI, ALBERI LUNGO LE STRADE COMUNALI E LE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO E RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO.**

---

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
- Ai bordi delle strade comunali e delle strade vicinali ad uso pubblico del territorio spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale limitandone la visibilità e la leggibilità della segnaletica;
- In occasioni di eventi metereologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni anche di natura penale;

#### CONSIDERATO:

Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.285/1992 e s.m.i., "***I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile***";

Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i., "***I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno(fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi***";

**VERIFICATO** che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni legislative:



# COMUNE DI QUASSOLO

**Città Metropolitana di Torino**

P.zza Municipio, 1-- C.A.P. 10010 C.F. n. 02156820017

Tel. 0125 / 750.150 Fax. 0125 / 750.965

mail [quassolo@ruparpiemonte.it](mailto:quassolo@ruparpiemonte.it) PEC : [quassolo@postemailcertificata.it](mailto:quassolo@postemailcertificata.it)

- D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Gli Artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i;
- Gli Artt. 891 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;
- Visti gli artt.181 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

**RITENUTO** di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela della pubblica e privata incolumità, del patrimonio stradale, nonché per esigenze di decoro pubblico;

**UDITA** la Polizia Municipale;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

## **ORDINA**

**Ai proprietari, affittuari conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente Ordinanza:**

- 1) Le potature delle siepi ed il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata provocando restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- 2) Le potature ed il taglio di rami delle piante che si protendono oltre il limite della proprietà privata nascondendo o limitando la visibilità della segnaletica stradale o che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- 3) La rimozione, immediata di alberi, ramaglie, foglie provenienti dai propri fondi caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

**E' fatto inoltre l'obbligo di:**

- Provvedere agli interventi sopra citati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;
- Adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree verdi da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- Provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.



# COMUNE DI QUASSOLO

**Città Metropolitana di Torino**

P.zza Municipio, 1-- C.A.P. 10010 C.F. n. 02156820017

Tel. 0125 / 750.150 Fax. 0125 / 750.965

mail [quassolo@ruparpiemonte.it](mailto:quassolo@ruparpiemonte.it) PEC : [quassolo@postemailcertificata.it](mailto:quassolo@postemailcertificata.it)

## AVVERTE

- Che nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino agli ordini impartiti, si procederà all'esecuzione d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori inadempienti;
- Che in caso di violazione della presente Ordinanza troveranno applicazione:
  1. La sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs 267/2000
  2. La sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i;
- **Che in caso di danni provocati a persone, veicoli e cose dalla caduta della vegetazione-rami, arbusti, alberi o parti di essi- che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.**

## DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio digitale dell'Ente;
- L'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R 1199/1971

Quassolo, li 14/11/2018

IL SINDACO  
Ing. PARISIO Elena Irma  
(F.to in originale)